

AL. 1


Invio di documento protocollato

Oggetto: Comune di Rieti (RI) - Conferenza dei Servizi semplificata. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Impianto di produzione di biometano (Biomasse)- Area nella disponibilit? del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti.

Data protocollo: 23/08/2017

Protocollato da: REGLAZIO - Regione Lazio

Allegati: 2





DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
 Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata:
 Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

(Rif. Prot. n.413319-2017)



Comune di Rieti

Settore IV – Pianificazione e Gestione Territorio
 Viale Morroni, 28 – 02100 RIETI

protocollo@pec.comune.rieti.it

E, p.c., **Ministero Beni Attività Culturali e Turismo**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
 Paesaggio, Province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno, 2 – 00192 ROMA

mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Consorzio Sviluppo Industriale di Rieti

Via dell'elettronica, snc – 02015 Cittaducale (RI)

info@pec.consorziointerindustriale.com

Oggetto: Conferenza dei Servizi semplificata. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) pe la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto da Biomasse e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), da realizzarsi nell'area nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

Ente procedente: Comune di Rieti (RI)

RICHIESTA INTEGRAZIONI (Rif. Pratica n. **RI.173** da citare nella risposta).

Con nota del 09/08/2017, prot.n.44784, inviata dal Comune di Rieti e assunta al protocollo di questa Direzione Regionale il 09/08/2017 al n°413319, è pervenuta la convocazione della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e asincrona, per l'autorizzazione definitiva dell'intervento in oggetto.

Descrizione dell'intervento.

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto da Biomasse residuali/sottoprodotti e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), recupero di anidride carbonica ad uso alimentare, da realizzarsi su un'area, di mq. 15.715, nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

Inquadramento urbanistico.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che l'area di intervento, della superficie di circa mq. 15.715, è distinta in catasto al Foglio 25, particelle 262, 334, 339, 346 e 347 e, come dichiarato, ricade all'interno del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, ambito normato dal Piano Regolatore Territoriale A.S.I., pertanto, l'espressione del parere urbanistico di competenza per la fattibilità del progetto presentato è di competenza dell'Ente preposto cioè il Consorzio per lo Sviluppo

Pagina 1 di 2

Industriale, in quanto le disposizioni di tale piano di settore prevalgono sulle disposizioni del Piano regolatore Generale del Comune di Rieti.

Inquadramento paesaggistico.

L'area d'intervento è sottoposta a vincoli paesaggistici per effetto del D.M. 22/10/1964 “, pubblicato sulla G.U. n°8 del 11/1/1965 (ID Regione Lazio cd057_003- Cod. vincolo ministero 120097) e per effetto del D.M. 15/07/1953 “Comprensorio del Monte Terminillo”, pubblicato sulla G.U. n°172 del 30/07/1953 (ID Regione Lazio cd057_001- Cod. vincolo ministero 120081).

Ai suddetti beni paesaggistici, individuati con provvedimento della Amministrazione competente si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle norme del P.T.P.R.

La Tavola A del Piano Territoriale Paesistico Regionale (adottato con D.G.R. n°556 del 25.07.07, modificato e integrato con D.G.R. n.1025 del 21.12.07), classifica l'area d'intervento come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani” (ambito normato dall'art.27 delle N.T.A).

Per le Tipologie di interventi di trasformazione “Strutture produttive industriali” (punto 4.4) e precisamente per la “nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%” (punto 4.4.2) l'obiettivo specifico di tutela e disciplina prevede che:

“Le nuove realizzazioni e gli ampliamenti superiori al 20% sono consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici come adibiti ad attività produttive previo S.I.P. Il Sip in particolare dovrà fornire gli elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano ed in relazione al trattamento dei margini con i tessuti urbani e i paesaggi circostanti. Il piano deve prevedere adeguate misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.”

Ai fini del P.T.P. n°5 “Rieti” (approvato con D.G.R. n°4474 del 30/7/1999), l'area d'intervento è classificata come area “Sa.T.P. 5/8 - Comuni di Antrodoco, Castel S. Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta, Rieti - Comprensorio Monte Terminillo”.

Verifica e conclusioni.

La documentazione presentata non è sufficiente per la valutazione degli aspetti paesaggistici e pertanto questa Direzione richiede di integrare la documentazione, con quanto di seguito riportato:

- *Elaborato unico denominato “S.I.P./Relazione Paesaggistica” redatto ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. 24/98, del D.P.C.M. del 12/12/2005 con fotocomposizioni (rendering) di adeguate dimensioni e qualità grafica atte a verificare l'inserimento dell'intervento proposto nel paesaggio, avendo cura di comprendere l'intera area interessata dalla proposta, ripresa da diversi punti di vista (distanza ravvicinata, media e panoramica). Tale elaborato dovrà tenere conto di quanto sopra indicato nell'inquadramento paesaggistico.*


Alla luce di quanto sopra, l'istruttoria tecnica di competenza di questa Direzione, limitata ai soli aspetti paesaggistici, si intende “sospesa” e potrà essere completata solo in seguito alla trasmissione della documentazione sopra richiamata.

La scrivente Arca resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e la fattiva collaborazione. Gli uffici di questa Direzione Regionale sono aperti al pubblico il **martedì** e il **venerdì** dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e, nel pomeriggio, il **martedì** dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

L'ISTRUTTORE
Erasmus Nuccitelli



IL DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Maria Luisa Salvatori



Prot. 71485
del 28/11/2017

Al. 2

dipvvf.COM-RI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014544.28-11-2017.h.14:24



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

RIETI

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. N. _____ Allegati _____

Risp. al Foglio N. _____ del _____

Pratica n. 14349

Alla Società Enersi Innovation
c/o Legale Rappresentante Romagnoli Gabriele

Al Comune di Rieti

OGGETTO: Parere di conformità sul progetto relativo a impianto di produzione di biometano, sito nel Comune di Rieti, località Vazia, Attività di cui al punto 1.1, Categoria C, comprendente anche impianto di cogenerazione, punto 49.2.C dell'Allegato I al DPR 151/2011.

Questo Comando ha esaminato gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto per l'attività indicata in oggetto:

Trattasi di impianto per la produzione di biometano da immettere in rete di distribuzione del gestore con una capacità massima di 500 Smc/h.

L'impianto è costituito da 3 digestori anaerobici ed è alimentato dalla frazione residua organica dei rifiuti solidi urbani, sansa di oliva e altri sottoprodotti organici.

Il biogas prodotto dai processi fermentativi viene purificato ed immesso in rete oppure venduto in carri bombolai. Parte del metano viene utilizzato dall'impianto di cogenerazione interno da 700 Kw.

La quantità massima di gas stoccabile negli accumulatori pressostatici è pari a 1498 Nm³ con pressione di 0.02 bar e pertanto il deposito è classificabile come di 3^a categoria. Sarà realizzata una rete idrica antincendio a protezione dell'impianto.

Ciò premesso, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'esecuzione del progetto in argomento, a condizione che lo stesso sia realizzato secondo la documentazione tecnico illustrativa trasmessa e nel rispetto integrale delle norme di sicurezza antincendio contenute nel D.M. 03/02/2016 anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione presentata. In particolare:

1. Qualora il capannone di ricevimento merci, superiore a 1000 mq, abbia al suo interno un quantitativo di rifiuti stoccati superiore a 50 qli dovrà essere avviato il procedimento art. 3 del DPR 151/11. Comunque dovrà essere calcolato il carico d'incendio in esito al quale dovrà essere conferita il giusto requisito di resistenza al fuoco della struttura, se necessario.
2. Dovrà essere presentata dichiarazione di compatibilità dell'installazione con lo strumento urbanistico.
3. La rete idrica antincendio dovrà essere di tipo esterno e di tipo interno laddove presenti capannoni, con livello di pericolosità 2 per depositi di 3^a categoria. Pertanto dovranno essere installati idranti Uni 70 secondo quanto previsto dalla UNI 10779 in tutte le aree con presenza di gas. La rete idrica dovrà coprire tutte le aree dell'impianto con rischio incendio.

4. La rete idrica antincendio deve essere di facile e di sicura accessibilità per gli operatori in caso di incendio. Si ritengono non pienamente utilizzabili gli idranti circondati dai digestori e ad essi attaccati. Pertanto dovrà essere definita un'integrazione della rete, possibilmente ad anello, con idranti ubicati a distanza dai 3 digestori, secondo un layout definito che garantisca la copertura di questi ultimi.
5. Le cabine di compressione e decompressione di cui al punto 2.8 lett.b) del DM 03/02/20016, in quanto elementi pericolosi, devono essere conformi all'installazione prevista dal punto 2.10 del medesimo decreto e DM 17/04/2008;
6. Il G.E. deve essere posizionato a una distanza di 10 mt dagli elementi pericolosi.
7. Le tubazioni di collegamento dei gasometri, dei accumulatori e del digestore al resto dell'impianto devono rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale a pressione minore di 5 bar di cui alla Sezione 1ª del DM 16 aprile 2008;
8. La rete idrica antincendio dovrà garantire la copertura dell'intera attività.
9. Gli accumulatori presso statici devono essere conformi alla norma UNI 10458 e ne dovrà essere data evidenza tramite dichiarazione da parte del tecnico antincendio.
10. Tutte le valvole di intercettazione devono essere adeguatamente segnalate;
11. Dovrà essere data evidenza dell'avvenuta effettuazione della valutazione atex e l'impianto dovrà essere conforme agli esiti di tale valutazione, anche per il capannone di ricevimento dei rifiuti.
12. Dovrà essere data evidenza dell'avvenuta effettuazione della valutazione del rischio di fulminazione;
13. Deve essere formato personale in accordo al punto 6.1 del DM 03/02/2016, dlgs 81, art. 37 e DM 10/03/98.
14. Il personale da impiegare in qualità di addetto antincendio dovrà essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Eventuali modifiche comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione, mediante la presentazione di apposito progetto di variante.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPR 151/2011 presentando la SCIA. Alla SCIA (mod. PIN 2-2012) verranno allegati i seguenti documenti:

- asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando su mod. PIN 2.1-2014;
- documentazione conforme a quanto specificato nell'Allegato II al DM Interno 7.8.2012 e dettagliata nell'allegato 1 ed allegato 2 alla presente nota;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 139/2006.

IL FUNZIONARIO ESAMINATORE
(DVD arch. Raffaele Sebastiani)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Maria PANNUTI)



Via Sacchetti Sassetti 43/45 - 02100 Rieti
P.E.C. Comando Provinciale: com.rieti@cert.vigilfuoco.it

Tel. 0746/28121
P.E.C. Ufficio Prevenzione Incendi: com.prev.rieti@cert.vigilfuoco.it


24/11/2017
 P. Pannuti

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITA' LOCALE RIETI
Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Prot. 62297

Rieti, 11 DIC. 2017



**Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche
Area Valutazione di Impatto Ambientale
Pec : ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it**

**Al Responsabile del Procedimento
Arch. Luciano Vagni Settore IV
Pianificazione e Gestione del Territorio
Comune di Rieti
Pec : protocollo@pec.comune.rieti.it**

**E p.c.
Enersi Innovation Società Agricola srl
enersiinnovation@pec.it**

Errata Corrige - Si invia la presente a parziale modifica del contenuto dell'oggetto: in particolare si sostituisce la "assoggettabilità a VAS" con la "assoggettabilità a VIA"

Oggetto: Conferenza dei Servizi e Parere igienico sanitario relativo al rapporto preliminare di assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) del progetto "Realizzazione impianto di produzione di Biometano da digestione anaerobica e da frazione organica FORSU realizzato in un'area industriale della Provincia di Rieti"

Visto il DLgs 152/06 e s.m.i.,

Visto il Dlgs n. 104/17,

Considerato il rapporto di cui all'oggetto,

**SI RITIENE UTILE L'ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)**

Per le seguenti motivazioni:

1. si ritiene necessario che sia effettuata una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.) in modo che siano accertate le condizioni necessarie per l'assenza di danni all'ambiente e alla salute pubblica; l'elaborato dovrà essere predisposto sulla base delle Linee Guida predisposte dal Ministero della Salute al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti che la realizzazione del progetto può arrecare alla popolazione residente;
2. si ritiene necessaria una relazione ai sensi degli art. 216 e 217 del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 che contenga una caratterizzazione chimica probabile delle emissioni odorigene e una stima della percezione delle stesse da parte della popolazione in funzione delle distanze riportate nel documento di Screening, in particolare in considerazione del fatto che le abitazioni si trovano a partire da una distanza minima di 121 mt dall'impianto stesso (abitazione AB 09 cartografia a pag 29 della Relazione tecnica generale).
3. verifica della idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso all'impianto in relazione al traffico veicolare indotto e al numero di mezzi pesanti previsto nel documento di screening; in particolare si chiede di individuare le linee di forza del traffico veicolare in modo che lo stesso rimanga il più possibile lontano dai centri abitati, in contrasto con quanto riportato nella relazione da cui risulta un percorso nel centro urbano di Vazia e Madonna del Passo.

I responsabili ed estensori del procedimento


Dott. *Massimiliano Angelucci*

Il Dirigente Delegato per la Conferenza dei Servizi

Dott.ssa *Felicetta Camilli*

M. Dionette
Il Direttore UOC ISP
Dott. *Piero Dionette*

UOC: Servizio ISP
DIRETTORE: Dr. Pietro DIONETTE
Tel. 0746279838 – FAX 0746 279915 – email: p.dionette@asl.rieti.it



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. n° 1383 del 27 Settembre 1965)
(Ente Pubblico Economico - art. 36 Legge n° 317 del 05 Ottobre 1991)

Prot. n. 2936/18
Allegati n°
Risposta a nota
del

Rieti, li 09/07/2018
c.f. 80001270570
P.IVA 00559490578

Oggetto: Conferenza di Servizi Semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 28/2011, volta all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti necessari per l'approvazione del progetto denominato "Impianto di produzione di Biometano" avanzato dalla Enersi Innovation Soc. agricola s.r.l. - Trasmissione parere di competenza.



AI COMUNE DI RIETI
SETT. IV° - PIANIF. E GEST.
DEL TERRITORIO
Viale Morroni, 28
02100 Rieti

c.a. R.U.P. Arch. Luciano Vagni
Pec: protocollo@pec.comune.rieti.it

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, indetta da codesta Spettabile Amministrazione con nota Prot. n. 44.784 del 09.08.2017, ed alla successiva sospensione, comunicata a mezzo pec in data 09.02.2018 (vs. Prot. n. 9546), si rimette in allegato alla presente copia della Deliberazione del C.d.A. n. 126.2/18 del 25.06.2018, quale parere di competenza rilasciato dall'Ente sul progetto denominato "Impianto di produzione di Biometano" della Enersi Innovation Soc. agricola s.r.l..

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Emiliano Fagnani)

EE/AU/au

Via dell'Elettronica s.n.c. - 02100 RIETI (ITALY) - info@consorzioindustriale.com
Tel +39 (0)746/27.11.06 Fax +39 (0)746/27.19.91

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 126.2/18

Del 25 Giugno 2018

O G G E T T O

Soc. Enersi Innovation
Società Agricola S.r.l.
Progetto "Impianto di produzione di
Biometano"
- Rilascio parere di competenza -

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì 25 del mese di Giugno alle ore 9.00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	x	
	Sauro ANTONELLI		x
	Giorgio PEROTTI	x	
	Domenico MILUZZO	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	x	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI	x	

*Assiste alla riunione: Patrizio ANIBALDI - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Riferisce:

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dopo la deliberazione n. 90/17 del 19.06.2017 con la quale era stata deliberata la revoca della deliberazione n. 118/16 del 30 novembre 2015 di preassegnazione di un lotto di terreno alla Società Enersi Innovation Società Agricola S.r.l. con atto deliberativo n. 158/17 del 29 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di preassegnare nuovamente alla Società Enersi Innovation Società Agricola S.r.l. il lotto di terreno ricadente nell'Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale, distinto al Catasto del Comune di Rieti - foglio n. 25 part.ile 262, 334, 339, 346 e 347, per complessivi mq 15.715 circa;
- che la Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., in più fasi, a partire dalla Convocazione della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Rieti con nota Prot. n. 44784 del 09.08.2017, e con svariate successive integrazioni, ha trasmesso il progetto denominato *"Impianto di produzione di Biometano"* che prevede la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con capacità di produzione di 500 Smc/h per la produzione di biometano e prodotti secondari da immettere sul mercato nazionale ed estero, il tutto su un'area censita in C.T. del Comune di Rieti al fg. 25/VA p.ile n. 262, 334, 339, 346, 347 sita nel Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale, in zona classificata "Industriale" dal vigente P.R. Consortile;
- che, non avendo la Enersi Innovation Società Agricola s.r.l. adempiuto a quanto previsto dai punti b) e c) della Delibera del C.d.A. n. 158/17 del 29 settembre 2017, con ulteriore delibera di C.d.A. n. 26/18 del 16.02.2018 è stato deliberato l'avvio del procedimento di revoca della delibera n. 158/17 del 29 settembre 2017;
- che con Delibera di C.d.A. n. 126.1/18 del 25/06/2018 è stato deliberato *"di prorogare di mesi tre i tempi per la stipula della proposta irrevocabile d'acquisto dell'area inviata dall'Ente con nota prot.2102/18 del 22.05.2018, fermo restando che qualora intervengano richieste di assegnazione da parte di altri soggetti, il Consorzio anche nel corso di detti tre mesi potrà procedere all'immediata revoca della pre-assegnazione in favore di Enersi e contestualmente pre-assegnare l'area in questione al nuovo richiedente se ritenuto idoneo, senza che la Enersi possa eccepire nulla in merito"*;
- che con la medesima Delibera n. 126.1/18 del 25/06/2018 è stato deliberato che la Enersi Innovation Società Agricola S.r.l. dovrà espressamente accettare quanto previsto ai punti a) e b) della Delibera stessa;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTA la Convocazione della Conferenza dei Servizi Semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm. e ll., da parte del IV Settore Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Rieti con propria nota Prot. n. 44784 del 09/08/2017, acquisita agli atti del Consorzio con Prot. n. 3.634/17 del 10/08/2017, riguardante l'acquisizione dei pareri di competenza sul progetto presentato dalla Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., con sede in P.zza San Giovanni Decollato, 12 - 05100 Terni, denominato *"Impianto di produzione di Biometano"*, su un'area censita in C.T. del Comune di Rieti sez. Vazia al fg. 25 p.ile n. 262, 334, 339, 346, 347, ricadente nella zona classificata "Industriale" dal vigente P.R. Consortile;

VISTA la documentazione progettuale integrativa trasmessa, in più fasi, dalla Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., ultima delle quali con nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 2.421/18 dell'11/06/2018 (Tav. 1A - Rev.2, Tav. 7A - Rev.2, Tav. 7B - Rev.2);

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile prot. n. 2520/18 del 15.06.2018;

VISTA la relazione acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3522/15 del 29.09.2015 della Soc. Biomaterials & Engineering che su incarico del C.d.A., dal punto di vista ambientale ha valutato positivamente con prescrizioni il progetto;

VISTA la Delibera del C.d.A. n. 158/17 del 29 settembre 2017;

VISTA la delibera di C.d.A. n. 126.1/18 del 25/06/2018;

CONSIDERATO che con Delibera di C.d.A. n. 126.1/18 del 25/06/2018 è stato deliberato "di prorogare di mesi tre i tempi per la stipula della proposta irrevocabile d'acquisto dell'area inviata dall'Ente con nota prot.2102/18 del 22.05.2018, fermo restando che qualora intervengano richieste di assegnazione da parte di altri soggetti, il Consorzio anche nel corso di detti tre mesi potrà procedere all'immediata revoca della pre-assegnazione in favore di Enersi e contestualmente pre-assegnare l'area in questione al nuovo richiedente se ritenuto idoneo, senza che la Enersi possa eccepire nulla in merito";

PRESO ATTO che gli elaborati redatti dall'Ingegnere Junior Beltrami Marco iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia al n. B-170, sono conformi alle Norme di Attuazione allegate al Piano Regolatore consortile ed in particolare agli artt. 7 ed 8, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 62 del 13.03.2009, pubblicata sul S.O n. 61 del BUR Lazio n. 15 del 21.04.2009;

VISTI in particolare gli artt. 7 - 8 e 16 delle richiamate Norme di Attuazione del Piano Regolatore Consortile;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta della Enersi Innovation Società Agricola s.r.l.;

con votazione unanime

DELIBERA

- a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
- b) di rilasciare, per quanto di competenza e salvo diritto di terzi, il proprio favorevole assenso sul progetto di nuova edificazione, presentato dalla Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., denominato "Impianto di produzione di Biometano" - consentendo l'ulteriore corso presso gli altri Enti competenti per territorio, fermo restando che:
 - la validità del parere decadrà unitamente alla pre-assegnazione qualora nei tre mesi di proroga accordata la Società Enersi non provveda alla stipula della proposta irrevocabile d'acquisto alle condizioni di cui alla nota prot 2102/18 del 22.05.2018 e quindi non si finalizzi il procedimento di assegnazione dell'area su cui insiste l'impianto di progetto negli ulteriori tempi previsti nella delibera di pre-assegnazione;
 - la validità del parere decadrà comunque unitamente alla pre-assegnazione, anche nel corso dei tre mesi della eventuale proroga concessa, qualora altra Azienda ritenuta idonea faccia richiesta delle aree pre-assegnate alla Soc. Enersi e la proposta irrevocabile non sia stata ancora firmata;
 - la Società dovrà eseguire uno studio di impatto olfattivo previsionale (ante-operam) ed uno eseguito attraverso misurazioni dirette (naso elettronico - post-operam);
 - la Società dovrà eseguire un'analisi previsionale di impatto acustico ed analisi strumentale dello stesso impatto in fase di esercizio;
 - la Società dovrà effettuare delle caratterizzazioni del digestato nel tempo per valutare la possibilità di utilizzo del digestato per fini agronomici;
 - la Società dovrà predisporre una valutazione degli effetti che l'impianto potrebbe avere sulla salute della popolazione nell'area interessata mediante una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S);
- c) di rilasciare il proprio nulla osta preventivo e per quanto di competenza all'insediamento della Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., che opererà con le destinazioni indicate nel progetto, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente gravanti sulla Società relativi al perfezionamento dell'insediamento medesimo nell'Agglomerato Industriale ed alla stipula della citata convenzione della concessione del diritto di superficie;
- d) di impegnare, inoltre, la Enersi Innovation Società Agricola s.r.l.:
 1. al rispetto delle condizioni ed obblighi dei diversi regolamenti consortili;
 2. al rispetto degli obblighi determinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 46/06/A nella seduta del 31 Maggio 2006 e s.m.i.;
 3. al rispetto della disciplina e del conseguente sistema di computo e fatturazione dei servizi erogati nell'area consortile di cui la stessa è stata edotta;
 4. a provvedere agli allacci ai servizi consortili a cura e spese della stessa Società sotto le direttive degli Uffici del Consorzio;
 5. ad acquisire, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Consorzio, mediante regolare "contratto di concessione allo scarico", sulla scorta degli elaborati definitivi che l'attività insediata dovrà rimettere all'Ente nel rispetto del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile" redatto in funzione del D.lvo 152/06;

6. al rispetto del "Regolamento del servizio di distribuzione di acqua potabile ed antincendio dell'agglomerato produttivo di Rieti-Cittaducale" di cui la Società ha preso visione;
 7. di impegnare la Enersi Innovation Società Agricola s.r.l. a presentare a questo Ente, per la necessaria approvazione, la verifica degli standard urbanistici relativi ai parcheggi nel caso di eventuali futuri frazionamenti della corte esterna nel rispetto della Deliberazione del C.d.A. n. 79.7/10 del 20/12/2010;
 8. al rispetto delle condizioni ed obblighi del "regolamento per la concessione dei passi carrabili" approvato dal C.d.A. nella seduta del 13.10.05 ed al relativo versamento della tassa d'uso annuale.
- e) che l'eventuale mancata acquisizione dei titoli amministrativi e/o autorizzazioni di qualsiasi natura necessari allo svolgimento dell'attività di cui al presente atto, non comporta la risoluzione né della prevista convenzione né, tantomeno, costituisce titolo per eventuali pretese risarcitorie e/o rimborsi da parte della Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., per l'eventuale mancata e/o parziale attuazione dell'intervento;
- f) che il perfezionamento e la validità del presente atto è subordinato al pagamento, da parte della Enersi Innovation Società Agricola s.r.l., degli oneri di cui al precedente punto d) 2;
- g) di incaricare la dipendente Mastroiaco Rosa a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- h) Il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

EF/AU/rr


Del. n. 126.2/18 C.d.A. 25.06.2018

Soc. Enersi Innovation Società Agricola s.r.l. - Progetto "Impianto di produzione di Biometano"


- Rilascio parere di competenza -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea FERRONI)




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Emiliano FAGLIANI)



imp., Bollo, Registro ecc., corrisposta in
abbonamento Art. 23 e 24 D.P.R. 29.09.73
601.



IL SEGRETARIO
(Patrizio ANIBALDI)



IMPIANTO DI PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI CON RECUPERO DI CO2 E
PRODUZIONE DI BIOMETANO Loc. VAZIA - RIETI

Leggo con rammarico sulla stampa locale la presa di posizione di soggetti che a quanto ci risulta non hanno avuto costanza del progetto e forse in maniera avventata esprimono pareri ispirati, a nostro avviso, ad una totale mancanza di informazioni in merito alla iniziativa in oggetto. Informazioni concernenti il processo e le finalità che saremo lieti poter trasmettere di persona e che auspichiamo possano in parte essere esaustive in questa sede.

Ci auguriamo che tali dichiarazioni non vengano usate per cavalcare senza motivo il dissenso sociale al solo scopo di congelare molte importanti iniziative nel nostro Paese. Ribadisco che l'impianto che si intende realizzare a Vazia, è quanto di più avanzato in tema di trattamento di scarti organici da agricoltura e zootecnia e anche da organico domestico certificato all'origine (c.d.Forsu), nient'altro che gli scarti del cibo che dalle nostre tavole finisce nel secchio dell'immondizia.

La procedura è stata avviata nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

Non ci saranno immissioni di alcun tipo in atmosfera men che meno odori ne combustione o contaminazione alcuna. Gli scarti organici verranno trattati in tempo reale con permanenza nel ciclo di pre trattamento per alcune ore ed in ogni caso sempre sotto funzionamento di bio filtri. Contesto fermamente l'erronea riportata equiparazione del nostro impianto con una discarica, è proprio questo che andremmo ad evitare.

L'impianto proposto ridurrà le emissioni di CO2 ed esso stesso ha un bilancio largamente positivo.

Preciso che la società che ha intenzione di costruire l'impianto è una società agricola, innovativa e tecnologica che ha come primo scopo, la produzione di fertilizzanti, in sito diverso da Vazia, certificabili per agricoltura biologica ad uso delle produzioni IGP locali e come processo di sistema il recupero del bio metano e della anidride carbonica.

Fertilizzanti che potrebbero veramente ben fare per il territorio reatino perché naturali, biologici e sostitutivi pienamente dei chimici, questi ultimi si lesivi della salute dei cittadini, degli operatori e dei terreni trattati, senza considerare la possibilità di certificare le proprie colture come biologiche con evidenti ricadute economiche per le aziende agricole.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, l'impianto darà un impulso al settore agricolo del territorio sia in biologico che convenzionale valorizzando le colture specializzate IGP, immettendo sul mercato locale fertilizzante biologico certificato a costi più bassi utilizzabile anche, congiuntamente alla Co2, per produzioni agricole avanzate ed innovative come la idroponica o alghe, non per ultimo il biometano che sostituirà nel prossimo futuro gli attuali combustibili utilizzati dai mezzi agricoli.

L'impianto permetterà significative riduzioni dei costi di trattamento e trasporti della forsu di bacino con conseguente riduzione dei costi in capo ai cittadini. Nel territorio della provincia è molto sviluppata la coltivazione degli ulivi riconosciuti dalla Comunità Europea con il marchio IGP; i frantoi hanno il grosso problema dello smaltimento della sansa e delle acque di processo, l'impianto risolverà dette problematiche, molti frantoi hanno manifestato il loro interesse all'iniziativa così come molte Amministrazioni Comunali. Il progetto agricolo di "economia circolare" con spiccata componente etica, è stato considerato lodevole da parte della Fondazione Banca Intesa per l'innovazione del terzo settore.

Mi permetto di aggiungere che sarebbe motivo di lustro ed occasione di orgoglio, nonché di opportunità di lavoro per 15 addetti, la realizzazione di una iniziativa di portata nazionale proprio nel territorio reatino nel pieno rispetto delle persone dei territori e delle leggi. Pur mantenendo la massima disponibilità a fornire chiarimenti in ogni sede istituzionale o privata siamo tenuti a informare che difenderemo opportunamente la validità del progetto così come il rispetto delle procedure adottate diffidando chiunque a diffondere false informazioni.

Luca Acquaroli
ENERSI



SISTEMI SANITARIO REGIONALI

ASL
RIETI

COMUNE DI RIETI

03 OTT 2018

PROTOCOLLO GENERALE

N° 50965

445



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITA' LOCALE RIETI
Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC: Servizio ISP

DIRETTORE: Dr. Pietro DIONETTE

Tel. 0746279838 - FAX 0746 279915 - email: p.dionette@asl.rieti.it

Prot. 50965

Rieti, 03 OTT 2018

Al Responsabile del Procedimento
Arch. Luciano Vagni Settore IV
Pianificazione e Gestione del Territorio
Comune di Rieti
Pec : protocollo@pec.comune.rieti.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi relativa alla Procedura Semplificata ai sensi dell'art.14 bis della L.241/90 e s.m.i. relativa alla PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di Biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti (tabella 1.A del D.M. 6 luglio 2012) e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), recupero di anidride carbonica ad uso alimentare, da realizzarsi nell'area del Consorzio Industriale della Provincia di Rieti, al catasto di Rieti Fg.25, p.lle 262,334,339,346, e 347.

In riferimento alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Vista la principale normativa specifica vigente in materia (D.Lgs n. 28/2011 e ss.mm.ii., D.lgs 46/2014 e L.R. Regione Lazio n.16/2011);

Visto il d.Lgs 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica, comprensivi dell'integrazione presentata in data 01/02/18 nella quale si relaziona su " tutti gli accorgimenti tecnologici ed operativi messi in atto affinché si raggiunga il quasi completo azzeramento delle emissioni in atmosfera delle sostanze provenienti dalla combustione e dal traffico veicolare " ;

Ferme restando le prescrizioni contenute nel necessario parere VIA rilasciato dall'Area Impatto Ambientale della direzione Regionale Valutazioni ambientali e Bonifiche della Regione Lazio;

Premesso che la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento urbanistico Comunale è propria dell'Ufficio Tecnico Comunale e non di questa U.O.;

Dovendo valutare, ai sensi della normativa citata in oggetto, e per quanto di competenza, che sia garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela della salute pubblica;

**SI ESPRIME PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE
SUBORDINATO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- **REFLUI CIVILI** : Ai sensi e per gli effetti della delibera del Min. dei Lavori Pubblici del 04/02/77 e di quanto disposto dal d.Lgs 152/06 e s.m.i., gli scarichi civili provenienti dai bagni interni alla struttura, , dovranno essere convogliati nella fognatura consortile acque nere, garantendo una pendenza minima dell'1% , mediante un pozzetto sifonato posto alla base di ciascuna colonna di scarico, un pozzetto con grigliatura metallica avente aperture non superiori a cm 6 per trattenere eventuali corpi estranei, all'uscita del quale dovrà essere installato un pozzetto per il prelievo dei campioni con chiusura metallica a livello del terreno;
- **SERVIZI PER LA MANODOPERA** : Per quanto attiene ai locali adibiti alla permanenza della persona umana (UFFICI) , i vani utili dovranno ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni e le finestre dovranno distribuire regolarmente la luce nell'ambiente. Il rapporto tra superficie delle finestre e del pavimento dovrà essere non inferiore a 1/8 ; ove ciò non si verifica dovrà essere installato un impianto di ventilazione forzata , che assicuri un ricambio d'aria pari ad almeno 6/7 volumi /h;
- Tutto l'impianto deve essere fornito di acqua potabile calda e fredda , mediante allaccio all'acquedotto pubblico;
- **ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DEL PIAZZALE** : Le acque di prima pioggia e di lavaggio del piazzale esterno compresa l'area di lavaggio veicoli, devono essere convogliate in una vasca di prima pioggia che funziona da accumulo/decantazione e quindi opportunamente trattate in un comparto disoleatore/desabbiatore, secondo quanto descritto negli elaborati progettuali e in accordo a quanto previsto nell'art.24 della DCR n.42 del 27/09/07 (pubblicata sul suppl. ord. n.3 del BURL n.34 del 10/12/07), prima di finire, nelle cisterne di stoccaggio (vasche di seconda pioggia) per il suo riuso;
i fanghi di sedimentazione dovranno essere smaltiti ai sensi del D. lgs n.152/06 e smi da ditta autorizzata;
- **ACQUE DI PROCESSO** : Tutte le operazioni di stoccaggio e smistamento dei rifiuti dovranno avvenire in aree appositamente dotate di pavimentazione resa impermeabile, tutti gli ambienti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
Le acque percolatorie devono avere una rete di raccolta dedicata e separata, con pendenza adeguata (almeno dello 0,5%) e ove questo non si verifica, la confluenza verrà agevolata tramite pompa di sollevamento, verso la cisterna di stoccaggio opportunamente dimensionata secondo i calcoli progettuali, posta all'interno di un setto di contenimento in cls armato reso impermeabile e dotata di idoneo telo di copertura a chiusura ermetica e aspirazione dell'aria verso biofiltro. Il contenuto di tale cisterna, dotata di dispositivo antitraboccamento con indicatori ed allarmi di livello, sarà quindi inviato al Depuratore Consortile;
- Le bocche dei camini e delle caldaie devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti, e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 (dieci) metri, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i valori emissivi saranno contenuti nei limiti previsti dal D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 116/2014 e poi dal D.Lgs 46/2014, ferme restando le

prescrizioni date in Conferenza dall'Ente Provincia competente in relazione ai punti di Emissione previsti;

- **PRODOTTI DEL PROCESSO** : La società potrà accettare le matrici (matrici organiche da raccolta differenziata -FORSU e sottoprodotti agroalimentari) in entrata solo previa caratterizzazione da parte del produttore da richidersi al momento del primo conferimento : la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata secondo le modalità indicate dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: **i rifiuti non organici** derivanti da un primo processo di separazione saranno smaltiti in discarica giornalmente, mentre gli altri saranno avviati al processo di digestione anaerobica che avrà come prodotti finali il **biometano** utilizzato in parte in cogenerazione per autoconsumo in parte venduto alla rete del gestore, **CO2 liquida** da commercializzare, **H2S e membrane di scarto** da avviare in discarica, **una fase residua liquida** che va al Depuratore Consortile e **una fase residua solida** da destinarsi ad Ammendante Compostato Misto da lombrichi per un impianto fuori dal sito;
- Il traffico veicolare dovrà avere un percorso il più possibile lontano dal centro abitato di Vazia e Madonna del Passo , così come descritto **in rosso** sul grafico allegato alla documentazione integrativa;
- Nel perimetro dell'impianto dovranno essere posizionate piante ad alto fusto sempreverdi con disposizione a cortina;
- E' necessario dotarsi e seguire in maniera rigorosa e dettagliata un programma di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dell'intera area occupata dall'impianto.

A buona memoria si fa presente che :

- L'attività collegata all'esercizio in toto dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito e in accordo con la normativa vigente;
- Trattandosi di industria insalubre di I° Classe , ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 5/9/94, PARTE I , lettera B) -Prodotti e Materiali, punto 100), dell'ALLEGATO) l'attività di cui trattasi permane assoggettata a quanto disposto dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. e pertanto dovrà essere effettuata, la comunicazione preventiva di inizio attività di Industria insalubre, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS., al Sindaco del Comune di Rieti 15 giorni prima dell'inizio dell'attività medesima;
- Alla chiusura dell'impianto è necessario predisporre un dettagliato piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori di stoccaggio , la bonifica dei vari settori dell'impianto, e del sistema di trattamento delle acque .

Il Direttore UOC ISP
Dott. Pietro Dionette
P. Dionette
AZIENDA USL RIETI
Dipartimento di Prevenzione
Direttore Servizio ISP
Cod. id. D.M. 31.01.11
MNFBQ1
Dr. Pietro DIONETTE



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
 Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata:
 Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo



(Rif. Prot. n.141653-2018)



Comune di Rieti

Settore IV – Pianificazione e Gestione Territorio
 Viale Morroni, 28 – 02100 RIETI

protocollo@pec.comune.rieti.it

E, p.c., **Ministero Beni Attività Culturali e Turismo**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
 Paesaggio, Province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno, 2 – 00192 ROMA

mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Consorzio Sviluppo Industriale di Rieti

Via dell'elettronica, snc – 02015 Cittaducale (RI)

info@pec.consorzioindustriale.com

Oggetto: Conferenza dei Servizi semplificata - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) pe la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto da Biomasse e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), da realizzarsi nell'area nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti. (Rif. Pratica n. **RI.173**)

Ente procedente: Comune di Rieti (RI)

Con nota del 09/08/2017, prot.n°44784, inviata dal Comune di Rieti e assunta al protocollo di questa Direzione Regionale il 09/08/2017 al n°413319, è pervenuta la convocazione della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e asincrona, per l'autorizzazione definitiva dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 8-bis "Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano" del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che stabilisce:

"Fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'art. 21, co. 2, non superiore a 500 standard mc/h, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)"

Si rammenta che, ai sensi del comma 5) del suddetto Decreto: *“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12”.*

Con nota prot.n°413319 del 09/08/2017 la scrivente Area ha richiesto l'integrazione della documentazione trasmessa e con nota del 13 marzo 2018, assunta al protocollo regionale al n°141653 del 14/03/2018, è pervenuta la suddetta documentazione.

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto da Biomasse residuali/sottoprodotti e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), recupero di anidride carbonica ad uso alimentare, da realizzarsi su un'area, di mq. 15.715, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

Inquadramento urbanistico.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che l'area di intervento, della superficie di circa mq. 15.715, è distinta in catasto al Foglio 25, particelle 262, 334, 339, 346 e 347 e, come dichiarato, ricade all'interno del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti (istituito con il D.P.R. 1383 del 27 settembre 1965, per effetto della legge n.° 634 del 29.7.57).

Tale ambito d'intervento è normato dal Piano Regolatore Territoriale A.S.I., pertanto, l'espressione del parere urbanistico di competenza, per la fattibilità del progetto presentato, è di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, in quanto le disposizioni del piano di settore prevalgono sulle disposizioni del Piano regolatore Generale del Comune di Rieti. (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2012, n.347).

Inquadramento paesaggistico.

L'area d'intervento è sottoposta a vincoli paesaggistici per effetto del D.M. 22/10/1964 “, pubblicato sulla G.U. n°8 del 11/1/1965 (ID Regione Lazio cd057_003- Cod. vincolo ministero 120097) e per effetto del D.M. 15/07/1953 “Comprensorio del Monte Terminillo”, pubblicato sulla G.U. n°172 del 30/07/1953 (ID Regione Lazio cd057_001- Cod. vincolo ministero 120081).

Ai suddetti beni paesaggistici, individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle norme del P.T.P.R.

La Tavola A del Piano Territoriale Paesistico Regionale (adottato con D.G.R. n°556 del 25.07.07, modificato e integrato con D.G.R. n.1025 del 21.12.07), classifica l'area d'intervento come “Paesaggio degli Insediamenti Urbani” (ambito normato dall'art.27 delle N.T.A), che – per le Tipologie di interventi di trasformazione “Strutture produttive industriali” (punto 4.4) e precisamente per la “nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%” (punto 4.4.2) – prevede il seguente obiettivo specifico di tutela: *“Le nuove realizzazioni e gli ampliamenti superiori al 20% sono consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici come adibiti ad attività produttive previo S.I.P. Il Sip in particolare dovrà fornire gli elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano ed in relazione al trattamento dei margini con i tessuti urbani e i paesaggi circostanti. Il piano deve prevedere adeguate misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.”*

Ai fini del P.T.P. n°5 “Rieti” (approvato con D.G.R. n°4474 del 30/7/1999), l'area d'intervento ricade nel “Sub-ambito Territoriale Paesistico 5/8 - Comuni di Antrodoco, Castel S.

Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta, Rieti - Comprensorio Monte Terminillo" ed è classificata come "Territorio destinato all'attività agricola", ambito normato dall'art. 23 che stabilisce:

"Queste zone si riferiscono a territori destinati alle produzioni agricole ivi comprese quelle legate alle colture di legnose agrarie, all'arboricoltura. Tali zone comprese nei PTP investono spesso territori di particolare interesse naturalistico e storico. In ogni caso a prescindere dalla qualità delle loro colture, esse sono di regola caratterizzate da un alto valore paesistico sia nel caso che costituiscano insieme autonomi, sia quando sono elementi promiscui marginali o di connessione di altre zone e ho sistemi vegetazionali.

C'ho detto le opere di potenziamento di ristrutturazione di trasformazione culturale le opere di bonifica nonché tutti gli interventi funzionali alla utilizzazione naturale del suolo dovranno essere Condotti nel rispetto delle qualità paesistiche dei luoghi.

A questo fine devono essere ogni caso salvaguardati le alberature nonché le culture arbore pregiati e quali possono essere abbattute solo in caso di assoluta e comprovata necessità. E' inoltre proibita la rimozione di confini o delimitazioni realizzati con cespugliati alberature di qualsiasi tipo e specie macere terrazzamenti canali manufatti in legno seguiti con tecniche tali da contribuire alla definizione dell'immagine paesistica.

In questo quadro sono consentite le sistemazioni idrauliche, gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili anche se ha bisogno i nodi intelaiature stabilmente infissi al suolo.

È consentita l'edificazione, salvo diversa indicazione contenuta nello strumento urbanistico, con un indice di edificabilità massimo di mc. 0,015 per mq. su lotti minimi di mq. 20.000 per una cubatura massima di 900 mc. Per le aziende agricole (...)

Le sistemazioni esterne agli edifici potranno essere eseguiti con terrazzamenti un riporti non superiori a m 1,50 e realizzati con rivestimenti di pietra locale e preferibilmente schermati a verde. Nelle zone ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni monolocali per il ricovero degli attrezzi (...). In queste zone agricole è vietata ogni lottizzazioni a scopo edilizio ai sensi della legge regionale 22 luglio 74 numero 34.

E altresì proibita l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari alla utilizzazione agricola del suolo che l'esecuzione di opere di urbanizzazione oltre a quelle strettamente previste per le opere edilizie consentite e realizzate parallelamente ad esso è che devono essere previste dal progetto relativo a queste ultime.

Gli strumenti urbanistici potranno prevedere la trasformazione delle aree agricole in altre zone omogenee (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 art. 2) con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nelle presenti norme, ai criteri di edificazione (art. 18 e 19) e alla salvaguardia delle visuali (art. 14).

Verifica e conclusioni.

Considerato che l'intervento proposto rientra tra quelli alimentati da fonte energetica rinnovabile, vista la documentazione trasmessa, e le integrazioni contenenti l'elaborato denominato "SIP/Relazione paesaggistica" verificata la sostanziale compatibilità con la vigente tutela paesaggistica e visto il combinato disposto dei seguenti riferimenti normativi:

1) L'art.18 ter della L.R. 24/98 di deroga alle norme di tutela del P.T.P. e P.T.P.R., in particolare per opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili;



2) *Le disposizioni del D. Lgs. vo 387/2003, con particolare riferimento all'art.12, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per pubblica utilità, dichiarati indifferibili e urgenti;*

3) *Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;*

Questa Area esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla "costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto da Biomasse e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), da realizzarsi nell'area nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti" pur ritenendo opportuno il rispetto delle seguenti condizioni:

1. *Siano fatti salvi i diritti di terzi;*
2. *Dovranno essere effettuate opere di mitigazione per l'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico vincolato;*
3. *I materiali di risulta siano smaltiti nel rispetto della normativa vigente e siano rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro*

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si rammenta che: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale."

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art.146, comma 7, del D.Lgs. vo 22/01/2004, n°42, in relazione alla conformità dell'intervento con la normativa di tutela paesaggistica vigente mentre la competente Soprintendenza esprime il parere di compatibilità paesaggistica previsto ai sensi dell'art.6 del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici, restano ferme le competenze degli altri enti ed uffici connessi con l'autorizzazione del progetto in esame.

L'ISTRUTTORE
Erasmus Nuccitelli

IL DIRIGENTE DELL' AREA
arch. Maria Luisa Salvatori



CERTIFICATO N. 7259/0
UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 02954/0
BS OHSAS 18001:2007


Au.7

Sigle: PC

Protocollo n.: U-2017-0002625

Allegati: -

Ancona, lì 25/08/2017



Spett.le
COMUNE DI RIETI
Settore IV Pianificazione e Gestione Territorio
PIAZZA V. EMANUELE II, N.1
02100 RIETI

PEC: urbanistica@pec.comune.rieti.it

Oggetto: Convocazione conferenza dei Servizi semplificata relativa alla Procedura abilitativa Semplificata da realizzarsi nel Comune di Rieti fg. 25 p.lle 262,334,339, 346, 347 per la costruzione di un impianto di produzione di biometano.

Spettabile Comune di Rieti,

con riferimento alla comunicazione da Voi inviata in data 09/08/2017 prot. 44784, con la presente siamo a comunicarvi che, contestualmente alla presente, abbiamo provveduto a inoltrare alla società richiedente i documenti di riferimento redatti dalla ns. Società per le connessioni di impianti di biometano alle reti di distribuzione gas in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nonché la base cartografica della zona interessata dall'intervento in modo che possano essere predisposti gli elaborati e i documenti richiesti dalla normativa di riferimento nonché dalle ns. procedure.

Distinti saluti.

EDMA RETI GAS S.r.l.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Paolo Cateni



CERTIFICATO N. 7259/0
UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 0295L/0
BS OHSAS 18001:2007

Sigle: PC

Protocollo n.: U-2017-000 2954

Allegati: 1 (comunicazione prot. 2625/2017)

Ancona, li 26/09/2017



Spett.le
COMUNE DI RIETI
Settore IV Pianificazione e Gestione Territorio
PIAZZA V. EMANUELE II, N.1
02100 RIETI

PEC:
protocollo@pec.comune.rieti.it
urbanistica@pec.comune.rieti.it

Oggetto: Convocazione conferenza dei Servizi semplificata relativa alla Procedura abilitativa Semplificata da realizzarsi nel Comune di Rieti fg. 25 p.lle 262,334,339, 346, 347 per la costruzione di un impianto di produzione di biometano. Rif. ns. comunicazione prot. n. U-2017-0002625 del 25/08/2017.

Spett. le Amministrazione,

con riferimento alla nostra precedente comunicazione del 25/08/2017 (ns. prot. n. U-2017-0002625) con la presente, si informa che la società proponente non ha, alla data odierna, provveduto ad inoltrare formale richiesta di connessione secondo le procedure adottate e pertanto la scrivente non può esprimere parere in merito.

Distinti saluti.

EDMA RETI GAS S.r.l.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Paolo Cateri


AU. 9

CITTA' DI RIETI



COMUNE DI RIETI

Settore IV Pianificazione e Gestione del Territorio



Provincia di Rieti

Via Salaria n. 3
Settore III - Servizi Tecnici
urp.provinciarieti@pec.it

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

Via dell'Elettronica snc
02015 Cittaducale (RI)
info@pec.consorziindustriale.com

Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

Via Pompeo Magno n. 2
00192 Roma
mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Regione Lazio

Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale
Prov. FR-LT-RI-VT
Via del Giorgione n. 129
00147 Roma
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio

Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti
Area V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale
Via del Tintoretto n. 432
00147 Roma
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Azienda USL

Dipartimento Prevenzione e
Dipartimento Veterinario
Via del Terminillo n. 42
02100 Rieti
asl.rieti@pec.it

Comando Provinciale VV. F.

Via Sacchetti Sassetti
02100 Rieti
com.rieti@cert.vigilifuoco.it

ARPA Lazio
Via Salaria per L'Aquila
02100 Rieti
sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane Roma 1
Sezione Operativa Territoriale Rieti
Via dell'Elettronica 1/A
02015 Cittaducale (RI)
dogane.roma1@pce.agenziadogane.it

Edma rete gas
Via M. C. Dentato n. 7
02100 Rieti
edmaretigas@pec.edmaretigas.it

ASM Rieti S.p.A.
Via Donatori di Sangue n. 7
02100 Rieti
segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it

e, p.c. ENERSI Innovation Società Agricola s.r.l.
P.zza S. Giovanni Decollato n. 12
05100 Terni
fausto.pantano@ingpec.eu

OGGETTO: Sospensione Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 D. lgs. 28/2011 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti (tabella 1.A del D.M. 6 luglio 2012) e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), recupero di anidride carbonica ad uso alimentare, da realizzarsi nell'area nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti al catasto del comune di Rieti al foglio 25 p.lle 262, 334, 339, 346 e 347 di mq 15.715 complessivi.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la presentazione in data 18 luglio 2017 – protocollo 0040370 - di istanza PAS ai sensi art. 6 del D.L. 28/3/2011 nr. 28 relativa a quanto in oggetto da parte della Società ENERSI Innovation società agricola s.r.l.;


Visto che in data 09 agosto 2017 con nota prot. n. 44784 e stata convocata la Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. per le opere di cui all'oggetto;

Vista la nota della Regione Lazio del 31 ottobre 2017 prot. U.0552487 acquisita al protocollo generale del Comune di Rieti in data 31 ottobre 2017 prot. n. 61651 con cui veniva comunicato che la Società ENERSI Innovation società agricola s.r.l. ha inoltrato richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

Con il presente atto

SOSPENDE

La Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona volta all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del progetto in oggetto relativo alla **costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti (tabella 1.A del D.M. 6 luglio 2012) e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), recupero di anidride carbonica ad uso alimentare, da realizzarsi nell'area nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti al catasto del comune di Rieti al foglio 25 p.lle 262, 334, 339, 346 e 347 di mq 15.715 complessivi** in attesa della definizione da parte della Regione Lazio della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale della sopracitata Conferenza dei Servizi.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Luciano VAGNI)



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Prot. n. _____

Roma _____



ENERSI INNOVATION Società Agricola srl
Piazza S. Giovanni Decollato, 12 - 05100 Terni
enersiinnovation@pec.it

Provincia di Rieti
urp.provinciarieti@pec.it

Comune di Rieti
puntocomunerosario@pec.it
Protocollo@pec.comune.rieti.it

Oggetto: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con capacità di produzione 500 Smc/h, impiegando una miscela composta esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti così come definiti nella tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 e da frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata (FORSU), recupero anidride carbonica ad uso alimentare". Comune di Rieti, località Monticello

Proponente: ENERSI INNOVATION Società Agricola srl
Registro elenco progetti n. 66/2017 - Trasmissione determinazione

Si invia al proponente, alla Provincia di Rieti e al Comune di Rieti copia della Determinazione n. G10317 del 9.8.2018 relativa alla istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Società proponente ENERSI INNOVATION Società Agricola srl per l'intervento indicato in oggetto.

GF/27.9.2018

Il Direttore
Ing. Flaminia Toschi

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10317 del 09/08/2018

Proposta n. 13112 del 03/08/2018

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con capacità di produzione 500 Smc/h, impiegando una miscela composta esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti così come definiti nella tabella 1.A del decreto 6 luglio 2012 e da frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata (FORSU), recupero anidride carbonica ad uso alimentare", Comune di Rieti, località Monticello Proponente: ENERSI INNOVATION Società Agricola srl Registro elenco progetti n. 66/2017

Proponente:

Estensore

OLIVIERI FERNANDO

Responsabile del procedimento

OLIVIERI FERNANDO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

F. TOSINI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con capacità di produzione 500 Smc/h, impiegando una miscela composta esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti così come definiti nella tabella I.A del decreto 6 luglio 2012 e da frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata (FORSU), recupero anidride carbonica ad uso alimentare", Comune di Rieti, località Monticello

Proponente: ENERSI INNOVATION Società Agricola srl
Registro elenco progetti n. 66/2017

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 20/10/2017, acquisita con prot.n. 534197 del 23/10/2018, con la quale la proponente ENERSI INNOVATION Società Agricola srl, ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con capacità di produzione 500 Smc/h, impiegando una miscela composta esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti così come definiti nella tabella I.A del decreto 6 luglio 2012 e da frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata (FORSU), recupero anidride carbonica ad uso alimentare", Comune di Rieti, località Monticello, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- l'istanza riguarda un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica e da frazione organica FORSU da ubicare nell'ambito dell'area del Consorzio industriale di Rieti;
- nella documentazione progettuale è descritto anche un impianto per il vermicompostaggio situato a circa 13 km dal primo, al quale si prevede di far confluire il materiale di "scarto" prodotto nell'impianto di biometano oggetto d'istanza; tale impianto non risulta però ricompreso nell'istanza e pertanto non è oggetto della presente valutazione;
- il contesto territoriale risulta caratterizzato dalla presenza di insediamenti abitativi, infatti in un raggio di 1000 metri sono presenti i centri abitati delle località Vazia e Madonna del Passo, entro il medesimo raggio di 1 km si evidenzia la presenza delle seguenti attività sensibili:
 - o Carcere di Rieti (Ministero Giustizia) a distanza di 471 m (distanza aerea) in direzione S/SO;
 - o Ospedale San Camillo de Lellis a distanza di 861 m (distanza aerea) in direzione O/SO;
 - o Motorizzazione Civile a distanza di 930 m (distanza aerea) in direzione S;
 - o Cimitero a distanza di 570 m (distanza aerea) in direzione N;
- per quanto concerne il PTPR lo studio ambientale e la documentazione esaminata non hanno fornito un adeguato inquadramento, dalla consultazione delle tavole di Piano sul sito regionale risulta presente il vincolo paesaggistico dei Beni d'insieme di cui al DM 22/10/1964;
- per quanto riguarda il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti l'assenza di idonea istanza da attività sensibili vengono indicate alla tabella 16.4.1 come fattori escludenti alla realizzazione dell'impianto;
- anche la localizzazione in aree vincolate paesaggisticamente risultano fattori escludenti di Piano dei rifiuti;
- con riferimento agli aspetti territoriali, secondo il suddetto Piano regionale, sono presenti fattori di attenzione progettuale dati dalla presenza di centri abitati a distanza non idonea ed escludenti per quanto concerne le funzioni sensibili e il vincolo paesaggistico sopra rappresentati;
- il comitato spontaneo "La Rotonda 2010" nella sopra citata nota evidenzia che l'art.125 del Regolamento sull'igiene pubblica del Comune di Rieti fissa specifici limiti di distanza minima di rispetto degli impianti a biomasse da abitazioni e insediamenti sensibili che per la fattispecie esaminata vanno idoneamente verificati;
- la ASL Rieti – Dipartimento di Prevenzione, nelle citate note prot.n. 61262 del 01/12/2017 e 62327, si è espressa ritenendo utile l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto evidenziando i seguenti elementi in ordine alle tematiche ambientali e sanitarie:
 - o necessità dell'effettuazione di una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.) tale da accertare le condizioni necessarie per l'assenza di danni all'ambiente e alla salute da predisporre in base alle Linee Guida del Ministero della Salute;
 - o necessità di una relazione ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD 1265/1934 con caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene e stima della percezione in funzione

delle distanze da centri abitati evidenziati nella documentazione, con abitazioni a distanza minima di 121 m;

- l'idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso all'impianto risulta da verificare adeguatamente, visto l'incremento del traffico previsto di circa 80-85 mezzi a settimana, il quale viene gravare su una rete stradale già esistente ed interessata dal traffico locale; a questa va considerata l'attività veicolare dell'impianto del vermicompostaggio;
- costituisce elemento di potenziale criticità la prossimità dell'area dell'impianto in progetto a due punti Archeologici tipizzati (rispettivamente 400 m e 200 m);

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di rinvio del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rinviare il progetto "Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con capacità di produzione 500 Smc/h, impiegando una miscela composta esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti così come definiti nella tabella I.A del decreto 6 luglio 2012 e da frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata (FORSU), recupero anidride carbonica ad uso alimentare", Comune di Rieti, località Monticello, proponente ENERSI INNOVATION Società Agricola srl, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Rieti, alla Provincia di Rieti e all'Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Progetto	Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con capacità di produzione 500 Smc/h, impiegando una miscela composta esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti così come definiti nella tabella I.A del decreto 6 luglio 2012 e da frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata (FORSU), recupero anidride carbonica ad uso alimentare
Proponente	ENERSI INNOVATION Società Agricola srl
Ubicazione	Provincia di Rieti Comune di Rieti Località Monticello

Registro elenco progetti n. 66/2017

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Arch. Fernando Olivieri _____</p>	<p>IL DIRETTORE</p> <p>Ing. Flaminia Tosini _____</p> <p>Data: 03/08/2018</p>
---	---

La ENERSI INNOVATION Società Agricola srl in data 20/10/2017 ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La Società proponente nella medesima data del 20/10/2017 ha trasmesso presso questa Autorità competente copia degli elaborati di progetto e dello studio contenente le informazioni relative agli aspetti ambientali di cui all'Allegato IV bis del suindicato decreto legislativo.

Come dichiarato dal proponente l'opera rientra nella categoria progettuale di cui al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 66/2017 dell'elenco.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento, nel termine di 45 giorni non sono pervenute osservazioni.

Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire:

- Studio preliminare Ambientale;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione Tecnica- dimensionamento biologico, matrici organiche e prodotti;
- Relazione Tecnica – opere e impianti;
- Relazione terre e rocce da scavo;
- Relazione Acque meteoriche, risorse idriche e sistemi di depurazione;
- Relazione trasporti e logistica;
- Relazione previsionale emissioni odorigene;
- Valutazione clima acustico;
- Documentazione fotografica;
- Tavola - inquadramento territoriale
- Tavola n. 1 - Lay-out dell'impianto
- Tavola n. 1/ 2 - Lay-out dell'impianto
- Tavola n. 2/2 - Lay-out dell'impianto
- Tavola n. 1A - Lay-out dell'impianto con ubicazione parcheggi
- Tavola n. 2 - Planimetria generale con punti di emissione in atmosfera e linea trattamento odori
- Tavola n. 3 - Linee di processo
- Tavola n. 4 - Reti di raccolta acque meteoriche, risorse idriche e sistemi di depurazione
- Tavola n. 5 - Impermeabilizzazione delle aree
- Tavola n. 6 - Planimetria dell'intervento con curve di livello
- Tavola n. 7A - Piante Sezioni e prospetti
- Tavola n. 7B - Piante Sezioni e prospetti
- Tavola n. 8 - Rendering impianto di produzione di biometano
- Tavola n. 9 - Dislocazione delle Aree di messa in riserva e stoccaggio;
- Tavola - diagramma P&I progetto definitivo – diagramma di flusso

Con prot.n. 552487 del 31/10/2017 è stata inviata comunicazione a norma dell'art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Sono pervenute:

- note prot.n. 61262 del 01/12/2017 e prot.62327 del 11/12/2017 della ASL Rieti – Dipartimento di Prevenzione, acquisite rispettivamente con prot.n. 613973 del 01/12/2017



- e prot.n. 628397 del 11/12/2017, con cui si evidenziano alcuni aspetti per le conclusioni dell'istruttoria di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- nota LT-02-18, acquisita con prot.n. 0052918 del 31/01/2018 della Società proponente in risposta alle note della ASL Rieti;
 - nota prot.n. 9546 del 09/02/2018 del Comune di Rieti – Settore IV, acquisita con prot.n. 76487 del 09/02/2018, inerente sospensione della conferenza di servizi per la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) in attesa della valutazione d'impatto ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - nota acquisita con prot.n. 104675 del 23/02/2018 della Società proponente in relazione alla nota del Comune di Rieti di sospensione della conferenza per la P.A.S.;
 - nota acquisita con prot.n. 261856 del 07/05/2018 della Società proponente "Nota in merito a valutazioni di tipo ambientale";
 - nota del Comitato Spontaneo "La Rotonda 2010", acquisita con prot.n. 338396 del 07/06/2018, con cui si richiede di tener conto delle distanze dell'impianto da abitazioni e da infrastrutture limitrofe "a norma della DGR 856/2012 – Allegato I e dell'art.125 del Regolamento sull'igiene pubblica del Comune di Rieti che fissa le distanze di edifici dagli impianti a biomasse";

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Descrizione del progetto

Il progetto in esame riguarda la proposta di realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica e da frazione organica FORSU da realizzare in un'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

Connesso al progetto, così come si evince dalla documentazione esaminata, risulta la realizzazione di un impianto di produzione ACM (Ammendante Compostato Misto) da vermicoltura localizzato in un'altra area situata sempre nel comune di Rieti, a circa 13 km dal sito sopraccitato.

Si fa presente che l'istanza è relativa solamente all'impianto di biometano e pertanto oggetto della valutazione si riferisce unicamente allo stesso.

Inquadramento territoriale

L'area di ubicazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di biometano è *individuata al catasto del Comune di Rieti al foglio 25 p.lle 334, 339, 346, 347, 262, in località Monticelli.*

E' inserita nell'area industriale denominata Frazione Vazia località Monticelli nel complesso produttivo del Consorzio Industriale di Rieti e Cittaducale, con accesso dalla strada consortile Via F.M. Malfatti 65.

Viabilità di accesso

Per l'accesso al sito di produzione si utilizzerà la stessa viabilità attualmente percorsa per raggiungere il centro urbano di Vazia e Madonna del Passo percorrendo, verso nord, via F.M Malfatti.

L'area ha una superficie di 15.715mq, ed è localizzata a circa 6 km da Rieti.

Per quanto attiene le dimensioni si dichiara una superficie totali pari a circa 4957,96 mq e una cubatura di 44.421,00 mc;

Caratteristiche progettuali

In particolare il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto da biomasse residuali/sottoprodotti, e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), realizzato nel contesto industriale del Consorzio per lo sviluppo industriale.

Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, per la produzione di biometano e prodotti secondari da immettere in mercato nazionale ed estero, che utilizza:

- matrici organiche provenienti dalla Raccolta Differenziata (FORSU) per circa 35.000 t/y,
- sottoprodotti agro-industriali:
 - sansa vergine di olive: 12.500 t/y;
 - acque di vegetazione provenienti da frantoi di estrazione olio di olive: 3.081,10 t/y;
 - liquame bovino/bufalino: 8.208 ton/y;
 - Liquame suino: 5.000 ton/y;
 - Resti macellazione: 3.000 ton/y

La materia prima secondaria (MPS) prodotta nel suddetto impianto verrà poi trasportata a distanza di circa 13,5 km in un sito del comune di Rieti.

Tale sito risulta individuato al foglio 92 particelle 47, 50, 225, 227, 206, dove è appunto prevista la realizzazione di un impianto per il vermi compostaggio, con accesso da Strada Comunale che, attraversando la SS 675 Rieti Terni in direzione sud, attraversa la linea ferroviaria, e si immette in SP 46 Via Tancia.

L'impianto di vermi compostaggio risulta costituito da lettiere, serre e area lavorazione ed ha come obiettivo quello di trasformare la Materia Prima Secondaria (MPS) in ACM.

Tale impianto, come evidenziato sopra, non fa parte dell'istanza presentata.

Nello specifico dell'impianto di produzione di biometano si rileva quanto segue.

Codici CER recuperati e prodotti

I codici CER da trattare sono 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense"; 20.01.25 "Olii e grassi commestibili; 20.01.38 "Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37"

I codici CER da smaltire sono:

- 1. Inerti e plastiche provenienti dal pre trattamento FORSU: cod. CER 19.12.04; 19.12.07; 19.12.12.*
- 2. Residui da evaporazione e condensazione MBR: cod. CER 19.08.99*
- 3. Rifiuto del trattamento di lavaggio membrane MBR (soda e ipoclorito di sodio in contenitori di plastica chiusi ermeticamente): cod CER 19.02.99*
- 4. Carbonato di calcio (se non utilizzato nella titolazione del pH della biomassa nella vasca di premiscelazione): cod CER 10.01.07*
- 5. Zolfo elementare (se non utilizzato in processo interni aziendali o venduto sul mercato della trasformazione industriale): cod CER 19.03.07*
- 6. Olio esausto (se non destinato alla trasformazione industriale in olio rigenerato): cod CER 13.02.06*
- 7. Inerte ed olio di sedimentazione dalle vasche di prima pioggia: cod CER 13.05.02*
- 8. Fanghi di depurazione dalle fosse himoff (biometano e vermicompostaggio): Cod CER 13.05.08*
- 9. Inerti ed olii decantati in vasche di lavaggio ruote automezzi: Cod CER 13.05.02*
- 10. Inerti accumulati periodicamente nel fondo dei digestori: Cod CER 19.08.02*
- 11. Carboni attivi esausti dai filtri a carboni attivi (desolfatore e delle serre di vermicompostaggio): cod CER 19.01.10*



12. Legno cippato esausto (cambio ogni due anni): Cod CER 20.01.37, 20.01.38
13. Filtri di depurazione delle soffianti: Cod CER 19.05.99
14. Terreno di coltura del desolforatore biologico esterno: Cod CER 19.05.03
15. Prodotti residui di cancelleria e fotocopiatrici e stampanti (toner): cod CER 08.03.17
16. Materiale imballaggio di reagenti chimici utilizzati in attività specifiche (acido solforico, soda, idrossido di calcio, ...): cod CER 15.01.02, 15.01.06
17. Rifiuti di reagenti: Cod. CER 10.01.07
18. Sostanze chimiche di scarto di laboratorio: cod CER 16.05.06
19. Batterie esauste: cod CER 16.06.01, 16.06.04
20. Ceneri leggere da caldaia termica: cod CER 10.01.13

Il quantitativo di rifiuti (FORSU) trattata giornalmente dall'impianto è pari a 96,99 t/giorno.

Stato attuale

Il proponente dichiara che la superficie risulta coperta da vegetazione arbustiva spontanea e risulta presente uno stoccaggio di inerti per uso edilizio ...

Caratteristiche degli impianti ed attrezzature

Le caratteristiche dell'impianto in progetto sono rappresentate nella Tavola n. I "Lay-out dell'impianto" nella quale sono elencate le parti e le attrezzature costituenti lo stesso, che risultano le seguenti:

- Silos acque salino K: $\varnothing = 8$ m
- Silos polifenoli: $\varnothing = 4$ m
- Silos idrossitiroso: $\varnothing = 4$ m
- 4.Silos carbonato Ca: $\varnothing = 3$ m
- Silos $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $\varnothing = 2$ m
- Silos $\text{Ca}(\text{OH})_2$: $\varnothing = 2$ m
- Stoccaggio liquami suini: $\varnothing = 6$ m
- Stoccaggio liquami bovini: $\varnothing = 8$ m
- Area Acque vegetazione e purificazione per estrazione polifenoli
- Container caldaia
- Container Ossidrogeno
- Trincea Sansa di olive
- Stoccaggio digestato liquido
- 13b. Stoccaggio acqua di processo
- Upgrading
- Stoccaggio substrato destinato al vermicompostaggio
- Cogeneratore
- Vasca di premiscelazione
- Sosta carribombolai
- Ricevimento matrici rifiuti
- Uffici
- Digestore anaerobico
- Torcia
- Stoccaggio CO_2 : $\varnothing = 6$ m
- Sosta carro CO_2 : 13.5x2.5 m
- Lavaggio Ruote: 14x3.5 m

- Pesa: 14.6x3.6 m
- skid Olio
- Area impianto trattamento elettrostatico (biofiltro)
- Vasca di prima pioggia con disoleazione e sedimentazione

L'area è delimitata da progetto da una recinzione dell'altezza complessiva di 2,00 m (muretto 50 cm, rete metallica 1,50 m).

Movimento terre e viabilità interna

Il progetto prevede interventi di scavo e movimento terra quantificati in 19.824,50 m³ che si prevede di riutilizzare per la sistemazione dell'area.

Con riferimento alla viabilità si prevede la realizzazione di una viabilità interna all'impianto con fondazione misto di cava di circa 60 cm compattato e pavimentato con conglomerato bituminoso (o cls industriale avente spessore 15 cm e doppia rete elettrosaldata) avente uno spessore di binder di 10 cm e successivo tappeto di usura di cm 3.

Traffico indotto

Il proponente ha stimato che il traffico indotto dall'attività di produzione di biometano nell'impianto di Rieti potrà determinare un incremento di traffico nell'area industriale di Rieti Cittaducale non superiore a 80-85 automezzi/settimana. Tale numero potrà essere aumentato del numero degli automezzi destinati al trasporto dell'ACM al vermicompostaggio ritenuti pari a circa 500 carichi da espletarsi ogni 20 giorni per cui la densità è ritenuta pari a circa 2 vettori giornalieri e per 5 giorni a settimana (rientrano nella valutazione generale).

Quadro Ambientale

In riferimento alle emissioni in atmosfera le nuove componenti d'interfaccia con l'ambiente atmosferico sono da ricondurre al camino dei fumi generati dal motore cogenerativo alimentato a gas biometano, al camino della torcia, utilizzata in caso di emergenza e al camino dei fumi generati dal bruciatore della caldaia di produzione Energia Termica sull'impianto di produzione biometano (alimentato a gas biometano). Il proponente sottolinea che l'impianto non è soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Viene inoltre previsto che le emissioni di inquinanti in atmosfera causati dal traffico indotto dal funzionamento dell'impianto sono di circa in 204 t/ anno

In riferimento alle emissioni odorigene per quanto riguarda il biogas, il composto che potrebbe provocare maggiori fastidi è l'acido solfidrico (H₂S), prodotto durante la fermentazione della sostanza organica in piccole quantità.

L'odore degli insilati in stoccaggio è quello caratteristico di materia organica, ricca in amidi, in fermentazione (acido acetico, in prevalenza, ma anche propionico e butirrico oltre ad altri composti non molesti data la bassa concentrazione).

Il digestato finale, al contrario delle deiezioni animali, è un prodotto sostanzialmente inerte, che emette ancora un leggero odore di materiale digerito, ma è percepibile solo nelle immediate vicinanze del sito di stoccaggio.

Nella Relazione Previsionale delle Emissioni Odorigene si evidenzia che lo studio puntuale delle sorgenti odorigene ha consentito di calcolare una sorgente diffusa previsionale pari a circa 2.691 O.U./h che si prevede possa essere diffusa nell'area con riferimento alla superficie complessiva



dello stabilimento di produzione del biometano (17.000 mq);
Inoltre aggiunge che l'emissione di tali sostanze non sarà inferiore a 5,0 OU/m³ entro 50 metri di distanza dalla struttura di pretrattamento della FORSU.

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni sistemi di abbattimento odorigeno quali la copertura ermetica delle trincee, la realizzazione di biofiltro capace di ricambiare l'aria interna della zona di arrivo e pre lavorazione della FORSU, lo stoccaggio delle matrici liquide in silos in acciaio o in cls provvisti di copertura a tenuta (ermetica) della parte superiore con sfiati provvisti di filtri ai carboni attivi, ecc..

in riferimento all'impatto acustico viene evidenziato, nella Valutazione allegata allo studio, che le fonti di emissione risultano essere il cogeneratore, la vasca di premiscelazione, il digestore anaerobico, e l'area impianto trattamento elettrostatico.

L'impianto risulta essere inserito sulla base della classificazione acustica vigente in classe V (pg 7 valutazione clima acustico);

Quadro Programmatico

P.R.G.: adottato con Delibera di Consiglio Comunale n 6 del 12.02.2004 ... la "Tav.15 – "Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti" del Piano consortile evidenzia che il sito produzione di Biometano oggetto dell'intervento ricade all'interno della zona industriale preposta allo sviluppo;

P.T.P.R.: Tavola A - Sistemi e ambiti del paesaggio: Paesaggio degli Insediamenti Urbani;

Tavola B – l'area ricade nelle "Aree urbanizzate del PTPR", risulta il vincolo dei Beni di insieme di cui al DM 22/10/1964 Micigliano, Cantalice: comprensorio del Monte Terminillo

Tavola C - Beni del patrimonio naturale e culturale - Tessuto Urbano:

Vincolo idrogeologico: l'area in esame non è sottoposta a vincolo idrogeologico. Il sito risulta distante oltre 0,5 km da tale sito;

P.A.I.: L'impianto si può considerare coerente con i piano stralcio redatto dall'autorità di bacino del fiume Tevere e i diversi obbiettivi definiti. In merito al rischio fenomeni franosi il sito non è sottoposto a situazioni di rischio per fenomeni franosi;

Aree Naturali Protette (SIC/ZPS): non si evidenziano presenza di vincoli SiC e ZpS e siti rientranti nelle norme d'attuazione definiti dal Regolamento NATURA 2000;

Zonizzazione Acustica: Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/03/2010 è stata adottata la nuova zonizzazione acustica del Comune di Rieti. Il sito ricade in CLASSE V: area prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

La documentazione progettuale non ha effettuato l'inquadramento nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e nei criteri di localizzazione degli impianti da esso previsti.

Secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si evince che l'impianto presenterebbe fattori escludenti e di attenzione progettuale in quanto:

- con riferimento agli aspetti territoriali:
 - o sono presenti di fattori di attenzione progettuale in quanto l'impianto presenta l'assenza di idonea distanza dall'edificato urbano, nello studio viene dichiarato la presenza di abitazioni private entro il raggio di 600 m;
 - o si evidenzia la presenza di fattori escludenti n quanto sono presenti edifici sensibili quali il carcere di Rieti 471 m, Ospedale 861 m, Cimitero 570 m;

ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il Dott. Cosimo D'Onghia ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Avendo considerato che:

- l'istanza riguarda un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica e da frazione organica FORSU da ubicare nell'ambito dell'area del Consorzio industriale di Rieti;
- nella documentazione progettuale è descritto anche un impianto per il vermicompostaggio situato a circa 13 km dal primo, al quale si prevede di far confluire il materiale di "scarto" prodotto nell'impianto di biometano oggetto d'istanza; tale impianto non risulta però ricompreso nell'istanza e pertanto non è oggetto della presente valutazione;
- il contesto territoriale risulta caratterizzato dalla presenza di insediamenti abitativi, infatti in un raggio di 1000 metri sono presenti i centri abitati delle località Vazia e Madonna del Passo, entro il medesimo raggio di 1 km si evidenzia la presenza delle seguenti attività sensibili:
 - o Carcere di Rieti (Ministero Giustizia) a distanza di 471 m (distanza aerea) in direzione S/SO;
 - o Ospedale San Camillo de Lellis a distanza di 861 m (distanza aerea) in direzione O/SO;
 - o Motorizzazione Civile a distanza di 930 m (distanza aerea) in direzione S;
 - o Cimitero a distanza di 570 m (distanza aerea) in direzione N;
- per quanto concerne il PTPR lo studio ambientale e la documentazione esaminata non hanno fornito un adeguato inquadramento, dalla consultazione delle tavole di Piano sul sito regionale risulta presente il vincolo paesaggistico dei Beni d'insieme di cui al DM 22/10/1964;
- per quanto riguarda il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti l'assenza di idonea istanza da attività sensibili vengono indicate alla tabella 16.4.1 come fattori escludenti alla realizzazione dell'impianto;
- anche la localizzazione in aree vincolate paesaggisticamente risultano fattori escludenti di Piano dei rifiuti;
- con riferimento agli aspetti territoriali, secondo il suddetto Piano regionale, sono presenti fattori di attenzione progettuale dati dalla presenza di centri abitati a distanza non idonea ed escludenti per quanto concerne le funzioni sensibili e il vincolo paesaggistico sopra rappresentati;
- il comitato spontaneo "La Rotonda 2010" nella sopra citata nota evidenzia che l'art.125 del Regolamento sull'igiene pubblica del Comune di Rieti fissa specifici limiti di distanza minima di rispetto degli impianti a biomasse da abitazioni e insediamenti sensibili che per la fattispecie esaminata vanno idoneamente verificati;
- la ASL Rieti – Dipartimento di Prevenzione, nelle citate note prot.n. 61262 del 01/12/2017 e 62327, si è espressa ritenendo utile l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto evidenziando i seguenti elementi in ordine alle tematiche ambientali e sanitarie:
 - o necessità dell'effettuazione di una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.) tale da accertare le condizioni necessarie per l'assenza di danni all'ambiente e alla salute da predisporre in base alle Linee Guida del Ministero della Salute;
 - o necessità di una relazione ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD 1265/1934 con caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene e stima della percezione in funzione delle distanze da centri abitati evidenziati nella documentazione, con abitazioni a distanza minima di 121 m;

- l'idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso all'impianto risulta da verificare adeguatamente, visto l'incremento del traffico previsto di circa 80-85 mezzi a settimana, il quale viene gravare su una rete stradale già esistente ed interessata dal traffico locale; a questa va considerata l'attività veicolare dell'impianto del vermicompostaggio;
- costituisce elemento di potenziale criticità la prossimità dell'area dell'impianto in progetto a due punti Archeologici tipizzati (rispettivamente 400 m e 200 m);

Sulla base di quanto sopra evidenziato, considerando la tipologia dell'impianto e il contesto territoriale, secondo il combinato disposto degli artt. 6 comma 5 e 19 commi 5 e 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non è possibile escludere possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente circostante, pertanto, in base al principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che non sussistono le condizioni per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Si ritiene che il livello di approfondimento necessario per individuare un quadro sufficientemente adeguato in merito all'inquadramento delle potenziali criticità determinate dalla realizzazione del progetto sia quello di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e che nell'ambito di tale procedura possano essere acquisiti pareri e nulla osta da parte delle Autorità ambientali competenti ed effettuata la Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.).

Riscontrato che le informazioni contenute negli elaborati presentati sono state elaborate in riferimento agli elementi di verifica di cui all'Allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra rappresentato

Effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione all'entità degli interventi proposti e considerata la specificità del contesto ambientale in cui l'impianto è inserito e della necessità di approfondimenti sostanziali, a norma degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. si ritiene che il progetto debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Lo studio di impatto ambientale dovrà essere redatto sulla base dei contenuti indicati nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento è emanato in conformità della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è costituito da n. 9 pagine compresa la copertina.

Ac. 11



COMUNE DI RIETI

SETTORE IV – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE TECNICO

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 28/2011 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 smc/h prodotto esclusivamente da biomasse residuali/sottoprodotti (tab. 1.A del DM 6.7.2012) e da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), recupero di anidride carbonica ad uso alimentare, da realizzarsi nell'area nella disponibilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, al catasto del Comune di Rieti foglio 25 p.lle 262, 334, 339, 346, 347 di mq 15715 complessivi.

Con riferimento all'intervento in oggetto si esprime parere favorevole di conformità urbanistica.

Rieti, 29.10.2018

IL R.U.P.

(Arch. Luciano Vagni)